



COMUNE DI VALDERICE
(Provincia di TRAPANI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 04 marzo 2015

INDICE

<i>Art. 1</i> -	Istituzione e presupposto dell'imposta	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i> -	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i> -	Esenzioni e riduzioni	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i> -	Misura dell'imposta	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i> -	Obblighi di comunicazione	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i> -	Versamenti	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i> -	Disposizioni in materia di accertamento	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i> -	Sanzioni	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i> -	Riscossione coattiva	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i> -	Rimborsi	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i> -	Contenzioso	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i> -	Disposizioni transitorie	<i>Pag. 7</i>

ART. 1

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e ai sensi del Decreto del 2 dicembre 2014 emanato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo – con il quale questo Comune è stato riconosciuto “località a vocazione turistica”.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali correlati, interventi a favore della promozione turistica come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 14.03.2011 n. 23.

A titolo esemplificativo possono essere finanziati:

- agevolazioni alle strutture turistiche ricettive sui tributi comunali se consentiti dalla normativa degli specifici tributi;
- interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o altri enti locali;
- sviluppo di punti di accoglienza ed informazioni dei turisti;
- promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie del Comune.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence turistico-alberghieri, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico situati nel territorio del comune di Valderice.

ART. 2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Valderice.

2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di responsabile d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 3

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:
 - I residenti nel comune di Valderice;
 - I minori fino ai 18 anni non compiuti;
 - I lavoratori dipendenti dalle strutture ricettive;

- Gli invalidi al 100% , i dializzati, e i disabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/92 (subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva della relativa certificazione o autocertificazione);
 - Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente o due accompagnatori se il degente è minore (subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di idonea certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero o autocertificazione);
 - Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
 - Le Forze dell'Ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore;
 - Partecipanti a progetti e scambi culturali e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Valderice: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Valderice attestante le generalità dei soggetti;
 - Componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale di Valderice;
 - I lavoratori non residenti che svolgono attività lavorativa nel territorio comunale e in quelli contermini, attestata dal datore di lavoro;
 - Gli agenti di commercio che transitano per motivi di lavoro e che autocertifichino l'iscrizione al relativo registro delle imprese;
 - Minori di 18 anni appartenenti a nuclei familiari con 3 o più figli che, unitamente, soggiornano nella medesima struttura.
2. Hanno diritto alla riduzione del 50% del tributo:
- Partecipanti a gite scolastiche;
 - Componenti di gruppi sportivi.

ART. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alle tipologie, fino ad un massimo di 07 (sette) pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:

- Campeggi: € 0,50 per persona e per notte;
- Alberghi e residence turistico-alberghieri 1 o 2 stelle, *bed & breakfast* ed altre strutture ricettive (affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence, agriturismi, case per ferie): € 1,00 per persona e per notte;
- alberghi e residence turistico alberghieri a 3 stelle € 1,50 – a 4 stelle € 2,00 – a 5 stelle € 2,50 per persona e per notte.

ART. 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro 15 gg. dalla fine del trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza.

2. La comunicazione, con allegata la documentazione giustificativa delle esenzioni e riduzioni applicate, è trasmessa in forma cartacea con apposita modulistica o per via telematica che sarà definita dall'amministrazione comunale.

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo. La comunicazione delle generalità dei contribuenti evasori può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'art. 24, comma 1, lettera A, del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, corrispondono l'importo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, utilizzando appositi bollettini predisposti dal Comune, ed al successivo versamento al Comune.

2. E' facoltà dei gestori delle strutture ricettive che utilizzano software gestionali, adeguare a proprie spese gli stessi al tracciato record fornito dal Comune, potendo emettere in modo automatizzato al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno, apposita ricevuta equivalente a quella contenuta negli appositi bollettari cartacei predisposti dal Comune. I dati contenuti nella ricevuta elaborata dal software gestionale dovranno essere trasmessi telematicamente all'Ente con le stesse scadenze previste per la consegna dei bollettari cartacei. E' obbligo dei gestori che si avvalgono della facoltà di utilizzare la ricevuta automatizzata di darne preventiva comunicazione all'Ente.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 gg. dalla fine del trimestre stesso, su apposito c.c.p. intestato al Comune di Valderice o direttamente presso la tesoreria comunale.

4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella misura corrispondente alla classificazione della struttura.

ART. 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs N. 472/1997.

3. Per l'omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all'art. 7 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29.9.73 n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ART. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta su apposito modulo da presentare almeno 30 gg. prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi o pari od inferiori a € 12,00.

4. E' riconosciuto ai titolari delle strutture ricettive preposte all'esazione dell'imposta suddetta, una commissione a titolo di rimborso delle spese (personale addetto all'attività di riscossione e rendicontazione, commissioni dovute alle Agenzie on-line e ai gestori delle carte di credito e di debito, utilizzo delle attrezzature e dei materiali di consumo, ecc.) per una percentuale del 10%. Tale importo sarà direttamente trattenuto dalla struttura ricettiva all'atto del versamento dell'imposta.

ART. 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi della Legge 31.12.1992 n. 546.

ART. 12

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1.5.2015.

2. A conclusione del primo anno di applicazione dell'imposta, l'Amministrazione convocherà le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici del settore, al fine di verificare con gli stessi gli effetti dell'applicazione dell'imposta e le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

3. E' compito dell'Amministrazione predisporre la modulistica di riferimento.